 CONTRATTO repertorio NDEL 2009	
 AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009.	
 Con la presente scrittura privata è a valere tra i contraenti:	
1) Alto Calore Servizi S.p.A. – avente sede legale in Corso Europa, 41 – Avellino,	
P.IVA 00080810641. iscritta presso la Camera di Commercio di Avellino, al n. REA	
rappresentata dal	
nella sua qualità di Presidente della società appaltante e committente	
2)	
iscritta presso la Camera di Commercio di	
rappresentata dal dott. in qualità di	
della stessa società che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità	
Fornitore	
PREMESSO	
Che il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera del per	
tutti i motivi riportati in delibera dispose l'espletamento di una procedura aperta	
per l'affidamento della fornitura di energia elettrica occorrente per le esigenze	
gestionali di ACS spa per l'anno 2011.	
Che a seguito dell'espletamento della gara con verbale ultimo del 03.12.2008	
depositato in originale agli atti c/o l'Ufficio Contratti della Società, la soc.	
è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria alle condizioni	
della offerta presentata in sede di espletamento dell'Asta elettronica;	
Che con decisione assunta nella seduta del il C.d.A. della Società ha	
definitivamente aggiudicato, alla predetta società l'affidamento della fornitura di	
che trattasi;	
che il Fornitore:	

 - Ha prodotto copia conforme all'originale del Certificato di iscrizione alla	
 competente Camera di Commercio di dal quale risulta che nulla osta	
 ai fini dell'art. 10 della L. 575/1965 s.m. e con il quale si attesta che nei	
 confronti di . non risultano pervenute, negli ultimi cinque	
 anni, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,	
 ammissione in concordato, amministrazione controllata;	
- ha prodotto idonea certificazione probatoria comprovante l'iscrizione della	
 Società presso l'organismo di controllo "Autorità Energia Elettrica Gas" in	
corso di validità;	
 - ha prodotto dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Società, ex	
 artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativa anche al possesso dei requisiti, di	
cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/06;	
 - ha prodotto dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 da	
 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori	
 tecnici accompagnata da fotocopia dei relativi documenti di identità;	
 - ha prodotto dichiarazione ex DPCM 187/1991	
 TANTO PREMESSO, L'Alto Calore Servizi S.p.A. e	
 rappresentati a tutti gli effetti come innanzi CONVENGONO E STIPULANO	
 ART. 1 - PREMESSE - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del	
 presente atto.	
 ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO - Il Fornitore assume l'appalto della	
 fornitura di energia elettrica per tutto l'anno 2011 a favore di Alto Calore Servizi	
 s.p.a alle condizioni e con le modalità statuite nel Capitolato Speciale che,	
 sottoscritto per accettazione dal Fornitore, forma parte integrante e sostanziale	
 del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegato.	

ART. 3 - QUANTITA' PRESUNTA, CARATTERISTICA E PUNTI DI PRELIEVO DELLA FORNITURA - II	
 Fornitore si impegna a fornire a favore della Alto Calore Servizi S.p.a. un	
quantitativo annuo di energia elettrica di 100 GWh in bassa, media ed alta	
tensione nei punti di prelievo descritti nella tabella allegata al Capitolato Speciale.	
Tale quantità potrà essere soggetta a variazioni in dipendenza del livello di attività	
svolte dalla Società. Il complesso dei prelievi potrà subire variazioni in eccesso o	
in difetto del 20%.	
ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE – L'importo contrattuale della fornitura è pari	
ad euro IVA esclusa.	
ART. 5 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA – La Società si configura come cliente	
idoneo non disponibile all'interruzione della fornitura per tutti i punti di riconsegna	
se non per causa di forza maggiore.	
ART. 6 – NORMATIVA APPLICABILE ALLA FORNITURA – Alla presente fornitura si	
applicano le norme del Codice Civile disciplinanti la materia, le disposizioni	
contenute nel Capitolato Speciale, il D.Lgs 163/2006 e successive norme e	
regolamenti da essi discendenti nonché tutte le altre disposizioni di leggi	
concernenti la materia.	
ART. 7 - SUBAPPALTO - E' fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto o in	
parte la presente fornitura.	
ART. 8 – STRUTTURA ED ELEMENTI DEL PREZZO –	
I corrispettivi da fatturare dovranno essere conformi alla ultima offerta presentata	
con l'applicazione dei seguenti importi unitari	
- Utenze multiorarie GME - peak - eurocentesimi a KWH	
- Utenze multiorarie GME – off peak – eurocentesimi a KWH	
- Utenze Multiorarie F1 - eurocentesimi a KWH	
3	

	- Utenze Multiorarie F2 - eurocentesimi a KWH	
	- Utenze Multiorarie F3 - eurocentesimi a KWH	
	- Utenze mono orarie – eurocentesimi a KWH	
	Le fatturazioni dovranno pertanto essere predisposte con l'applicazione dei	
	predetti prezzi - omnicomprensivi – che rimarranno fissi ed invariabili per l'intero	
	periodo della fornitura.	
	Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa espressamente rinvio a	
	quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.	
	Il prezzo che l'Appaltante corrisponderà al Fornitore comprenderà:	
	prezzo dell'energia omnicomprensivo di perdite di rete, dei costi di	
	trasporto e scambio, riserve e bilanciamenti, per il recepimento della	
	normativa sull'Emission Trading (oneri CO2) e le componenti di costo	
	parametro V.E, calcolato in base all'offerta formulata; cui saranno	
	aggiunti:	
	o oneri gli oneri di dispacciamento, componenti A-UC, come rilevabili dai	
	valori deliberati dall'AEEG;	
	o tasse, imposte ed IVA come per legge;	
	o oneri di rifasamento;	
	- oneri di trasporto, componenti A-UC, come rilevabili dai valori deliberati	
	dell'AEEG;	
	- tasse, imposte ed IVA come per legge;	
	- oneri di rifasamento;	
	ART. 9 – OBBLIGHI DEL FORNITORE – In conformità a quanto statuito dal	
	Capitolato Speciale richiamato, il Fornitore si impegna a soddisfare l'intero	
	fabbisogno dell'Appaltante in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la	
I	4	

durata della fornitura prevista dal presente contratto.	
 Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere	
 in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti dalla volontà del Fornitore,	
questi si impegna e obbliga a corrispondere all'Appaltante gli eventuali maggiori	
oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza	
naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto dell'Appaltante al	
risarcimento di eventuali ulteriori danni.	
ART. 10 – ASPETTI TECNICI DELLA FORNITURA – Gli aspetti tecnici della fornitura	
 attengono ai rapporti tra l'Appaltante ed il gestore della Rete competente alla	
 quale le utenze dell'Appaltante sono collegate. Il Fornitore si impegna comunque	
a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi	
 dell'Appaltante, connessi con eventuali pretese nei confronti del Gestore di Rete	
 competente per un livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata	
 ritenuto non idoneo.	
ART. 11 - VERIFICA COMPLESSI DI MISURA - Il Fornitore, su istanza	
 dell'Appaltante, nel rispetto delle norme adottate dal Gestore di Rete competente,	
 richiederà la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati	
presso il punto di consegna dell'energia elettrica. Qualora i complessi di misura	
risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di Rete competente,	
sarà obbligo del Fornitore la ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di	
correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è	
prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal	
mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o da quello in	
cui l'Appaltante l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni	
attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati	
5	

 mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni,	
 tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.	
 ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI – La fattura mensile dovrà essere	
 conforme alle norme di trasparenza raccomandata dall'AEEG. La fattura dovrà	
 evidenziare i consumi e gli oneri relativi della fornitura, conformemente a quanto	
 descritto in Capitolato.	
 Inoltre, dovrà essere fornito il resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di	
 riferimento, eventualmente completo di un'analisi relativa alla possibile	
 ottimizzazione tecnico-economica dei contratti. In qualsiasi momento il Fornitore	
 potrà proporre all'Appaltante che si riserverà di accettare, una modifica dei profili	
o di altre condizioni di prelievo volta a razionalizzare e a ridurre i costi sostenuti	
 dallo stesso Appaltante.	
 La fatturazione avverrà con cadenza mensile e con le modalità di seguito	
specificate:	
 a) la trasmissione delle fatture avverrà per via cartacea e/o telematica. Le	
 fatture dovranno pervenire all'Appaltante entro il 30° giorno del mese successivo	
 alla rilevazione dei consumi e saranno pagate entro 90 gg. dalla data fine mese di	
 ricezione delle fatture (farà fede il protocollo dell'Appaltante), accreditando gli	
importi complessivi fatturati sul conto corrente comunicato dal Fornitore;	
 b) qualora l'Appaltante, nel controllo delle fatture addebitate dal Fornitore, rilevi	
 errori o imprecisioni, contesterà tale irregolarità al Fornitore stesso, provvedendo,	
previo accordo con il Fornitore, a recuperare l'importo non dovuto stornandolo	
direttamente dal pagamento della prima fatturazione utile.	
Il Fornitore, unitamente alla fattura produrrà all'Appaltante il tabulato, in via	
 informatica e cartacea, dei prelievi di energia e di potenza massima, per fasce	

 orarie, del mese di riferimento, nonché un eventuale resoconto sintetico dei dati	
 nel mese di riferimento, completo di un'analisi relativa alla possibile	
 ottimizzazione tecnico-economica del contratto, con una simulazione di fattura	
comparativa col mercato vincolato, evidenziandone i risparmi conseguiti.	
 ART. 13 - ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA - Il Fornitore ha nominato	
quale Referente del presente contratto riguardo gli aspetti tecnico-amministrativi	
 il Sig tel cell e-mail:	
 il quale si impegna a prestare la propria collaborazione nelle seguenti attività	
 di auditing:	
 a) fornire all'Appaltante, unitamente alla fattura, il report dei consumi e dei	
 prelievi di potenza elettrica e/o di capacità impegnata nel mese di riferimento, un	
 resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, completo di	
 un'eventuale analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del	
 contratto per la fornitura di energia elettrica. Le modalità di invio e	
 rappresentazione dei dati dovranno rispondere agli standard che saranno	
 specificati dall'Applatante anche in vigenza di fornitura.	
 b) fornire all'Appaltante la certificazione dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi	
 per il trasporto al Gestore di rete competente per la fornitura elettrica.	
c) consentire all'Appaltante la verifica in ogni momento circa l'esecuzione delle	
 prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi, e l'elaborazione di	
 reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro	
15 giorni dalla data di richiesta e comunque mensilmente.	
 Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena	
collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla	
utilizzazione dell'Energia elettrica erogata; In particolare viene richiesta al	

 Fornitore l'elaborazione con invio o accesso – occasionale o periodico – di	
 informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per:	
 consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata)	
 2. diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti)	
 3. importi fatturati suddivisi singolarmente o per gruppi di fornitura.	
 In ogni caso dovrà essere garantita – senza alcun onere aggiuntivo – la possibilità	
 di verificare direttamente dal Cliente per via telematica con un massimo di 48 ore	
di ritardo, il dato relativo ai punti 1. e 2., limitatamente alle Utenze per le quali	
sarà attivato un profilo tariffario del tipo <i>orario</i> .	
 Per tutte le utenze oggetto della Gara, il Fornitore metterà a disposizione del	
 Cliente un servizio di <i>data management</i> per l'acquisizione, la registrazione e la	
 visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti minimi	
 sopra indicati.	
 Il Fornitore dovrà sollecitare tempestivamente e assistere Alto Calore Servizi	
 S.p.A. affinché, per il buon fine della fornitura, produca tutti gli atti di propria	
 competenza nei riguardi dell'AEEG o del GRTN o di altri soggetti interessati.	
 ART. 14 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL FORNITORE - Il fornitore ha	
 nominato il Sig.	
 quale	
referente responsabile nei confronti dell'Appaltante in grado di rappresentarlo ad	
ogni effetto ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.	
ART. 15 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'APPALTANTE - Il Responsabile del	
 Servizio per l'Appaltante, con funzioni di RUP, è il Dirigente Ing. Oreste Montano.	
 ART. 16 – DURATA DEL CONTRATTO – La durata della fornitura sarà di 12 mesi	
 decorrenti dal 01.01.2011	
8	
	1

 ART. 17 - CAUZIONE - Il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per la	
 somma garantita di euro mediante polizza fidejussoria n.	
 emessa dall'Istituto bancario	
 a garanzia del corretto	
 adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto. Detta cauzione	
 resterà vincolata per tutta la durata dell'affidamento e sarà restituita solo dopo la	
 definizione di tutte le ragioni a debito ed a credito ed ogni altra pendenza.	
 ART. 18 - MODIFICHE DEL CONTRATTO - Viene concordato che nel periodo di	
 vigenza del contratto, lo stesso si intenderà modificato di diritto, come stabilito	
 dalla Deliberazione AEEG n° 78/99, mediante l'inserimento di clausole negoziali e	
 regolamentari tecniche, che la stessa AEEG potrà definire ai sensi del D.Lgs. 16	
 marzo 1999 n° 79 e seguenti ferma restando l'articolazione delle fasce ed i relativi	
 prezzi unitari offerti.	
ART. 19 - INFORMAZIONE ANTIMAFIA - La Prefettura di in data	
 ha acquisito richiesta di informazione antimafia con nota prot.	
 inviata dall'Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 07.08.1994 , n.490 e	
 dall'art. 2 del DPR n. 252/1998. In ossequio a quanto permesso dal comma 2	
 dell'art. 11 del decreto ultimo citato, essendo trascorsi giorni 45 dalla ricezione	
della detta richiesta, senza opportuno riscontro, si procede alla stipula del	
 presente contratto sotto condizione risolutiva con facoltà di recesso per	
 l'Appaltante in caso di esito non positivo di tale accertamento d'ufficio.	
 Art. 20 I contraenti ai sensi ed in conformità di quanto prescritto dall'art.	
 3 della <b>Legge 13 agosto 2010 , n. 136</b> assumono gli obblighi di	
 tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto si	

	intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite	
	senza avvalersi di banche o della società Poste <b>italiane Spa.</b>	
	ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO – Il presente contratto non è cedibile.	
	ART. 22 – RISOLUZIONE - Qualora venissero introdotte tariffe pubbliche per la	
	fornitura di energia elettrica rivolte al mercato vincolato complessivamente	
	migliorative per la singola categoria di Utenze allegate al Capitolato Speciale,	
	relativamente all'intero periodo contrattuale, rispetto a quelle stipulate nel	
	Contratto, è facoltà dell'Appaltante richiedere l'adeguamento dei corrispettivi	
	contrattuali a tali condizioni.	
	Entro 30 giorni dalla richiesta, il Fornitore notificherà la propria disponibilità e	
	formulerà un aggiornamento dei corrispettivi di cui all'offerta, a valere dal primo	
	giorno del primo mese seguente.	
	Nel caso in cui il Fornitore non ritenesse possibile procedere all'adeguamento o	
	proponesse adeguamenti parziali, è facoltà dell'Appaltante, salvo ogni altro	
	rimedio, recedere dal Contratto di Fornitura, inviandone comunicazione a mezzo	
	raccomandata A.R.; in tal caso gli effetti del recesso decorreranno dal primo	
	giorno del secondo mese successivo a quello in cui cade il termine di 30 giorni	
	dalla data di ricezione di detta comunicazione.	
	ART. 23 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE – La legge applicabile al	
	presente contratto è quella italiana. E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro	
	competente per ogni controversia tra il Fornitore e l'Appaltante è quello di	
	Avellino.	
	ART. 24 - REGISTRAZIONE - Le parti danno reciprocamente atto che i	
_	corrispettivi contrattuali sono soggetti a regime IVA e pertanto ai sensi degli artt.	
-	5 2° comma e 40 del DPR 131 del 26.04.1986 e s.m.i. il presente contratto è	
	40	1

 soggetto a registrazione a tassa fissa ed in caso d'uso.	
 ART. 25 – RISERVATEZZA - Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e	
 le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di	
 elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non	
 divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione	
 a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione	
 del contratto di fornitura.	
 La Società tratterà i dati forniti dal Fornitore ai sensi del D.Lgs 196/2003	
 utilizzando gli stessi unicamente per le finalità connesse alla stipula del contratto.	
 I dati in parola, che non saranno comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi	
diversi da quelli previsti dalla legge e/o dai rapporti contrattuali, saranno oggetto	
 di trattamenti informativi o manuali presso le sedi societarie. Titolare del	
 trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato	
decreto è Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 Avellino.	
 I contraenti	